

**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE SOTTOPASSO
FERROVIARIO E CREAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DI
CONNESSIONE FRA L'AUTOSTAZIONE, LA STAZIONE FERROVIARIA
E VIA DE GASPERI CON IL PALAZZO CONGRESSI E LA CICLOVIA DI
VALLE CAMONICA, IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME**
Contratto normativo/Accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016

Tra

Il **Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica** avente sede legale in Breno – Piazza F. Tassara n. 3– C.F. e P. IVA 00863380176, il Sig. Gianluca Guizzardi, nato a Breno (BS) il 17/05/1969 in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. in forza del Decreto del Presidente n. 1/2021, prot. 0000240 del 11/01/2021, domiciliato per la carica presso la suindicata sede dell'Ente, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta;

Il **Comune di Darfo Boario Terme**, con sede in Darfo Boario Terme, Piazza Col. Lorenzini n.4 (BS), Cod. Fis. 00290170174, il Sig. Grazioso Pedersoli, in qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. in forza del Decreto del Sindaco n. 5 del 12.03.2021, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta;

E

L'operatore economico Consorzio ConCoS Soc Coop (P.IVA e C.F. 04001290404) con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via Pio Massari n. 12, iscritta alla CCAA di Romagna-Forlì-Cesena e Rimini con il n. 04001290404, il quale ha indicato quale consorziata esecutrice EDIL SAGEA S.r.l. (P.IVA e C.F. 03645860408) con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via Vecchia Emilia n. 4075, il Sig. Nicolò

Celli, nato a Rimini (RN) il 03.06.1989, C.F. CLLNCL89H03H294B che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

a seguito di procedura esperita ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. b della Legge n. 120/2020, il cui verbale è stato approvato con determina n. 60 del 06.10.2021, è stata dichiarata l'aggiudicazione all'operatore economico merito Consorzio ConCoS Soc Coop (P.IVA e C.F. 04001290404) con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via Pio Massari n. 12, con il ribasso del 11,51%, l'esecuzione dell'Accordo Quadro attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, le Amministrazioni Aggiudicatrici individuate negli Enti Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica e Comune di Darfo Boario Terme, potranno effettuare gli affidamenti per l'esecuzione dei seguenti lavori:

- Lotto funzionale n. 1 “REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PER LA COSTRUZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI IN COMUNE DI DARFO B. T. (BS)”, per un importo complessivo pari ad euro € 530.751,74, comprensivo di euro 10.098,24 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%;
- Lotto Funzionale n. 2 “COMPLETAMENTO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO E CREAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DI CONNESSIONE FRA L'AUTOSTAZIONE, LA STAZIONE FERROVIARIA E VIA DE GASPERI CON IL PALAZZO CONGRESSI E LA CICLOVIA DI VALLE CAMONICA, IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS)”, per un importo complessivo pari ad euro 528.882,32, comprensivo di euro 17.695,52 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%;
- nel dettaglio, all'Ente appaltante sono pervenute n. 16 offerte;
- al termine della gara è stata dichiarata proposta di aggiudicazione a favore di Consorzio ConCoS Soc Coop (P.IVA e C.F. 04001290404) con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via Pio Massari n. 12,
- con la determinazione n. 60 del 06.10.2021 del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

- Con prot. N° PR_RNUTG_Ingresso_0062567_20211007, in data 12.10.2021 è stata rilasciata comunicazione antimafia liberatoria tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la ditta EDIL SAGEA SRL
- Con prot. N° PR_RNUTG_Ingresso_0062565_20211007, in data 12.10.2021 è stata rilasciata comunicazione antimafia liberatoria tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la ditta CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA;
- nei confronti della ditta aggiudicataria è stata conclusa positivamente la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016. A ragione di ciò, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- in data 11.10.2021 prot. n. 1162 è stata inviata a mezzo pec la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
- il termine dilatorio di cui al comma 9 art. 32 d.lgs 50/2016 non si applica ai sensi del successivo comma 10 lettera b) agli accordi quadro di cui all'art. 54 d.lgs 50/2016;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

**CIO' PREMESSO,
FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI
STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1 Oggetto e valore del contratto normativo/Accordo Quadro

1. Il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica ed il Comune di Darfo Boario Terme, di seguito denominati per brevità "Enti", e/o "amministrazioni aggiudicatrici" a mezzo dei costituiti suoi Responsabili, affida alla ditta CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA, l'Accordo Quadro, attraverso la stipula di uno o più eventuali contratti applicativi volto all'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSO FERROVIARIO E CREAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DI CONNESSIONE FRA

L'AUTOSTAZIONE, LA STAZIONE FERROVIARIA E VIA DE GASPERI CON IL PALAZZO CONGRESSI E LA CICLOVIA DI VALLE CAMONICA, IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS)".

Con la stipula del presente Contratto di Accordo Quadro, si intende regolamentare, in ragione dell'unitarietà dell'intervento, i contratti specifici che verranno assegnati all'operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata validità dello stesso, l'affidamento per l'esecuzione dei lavori e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti per la durata dell'accordo quadro che dovessero rendersi necessarie.

Potranno essere quindi stipulati con l'affidatario i contratti applicativi che verteranno sulle varie tipologie di lavori necessarie e indicate negli elaborati progettuali dedotti in fase di gara relativi a:

- Lotto funzionale n. 1 "REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PER LA COSTRUZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI IN COMUNE DI DARFO B. T. (BS)"
- Lotto Funzionale n. 2 "COMPLETAMENTO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO E CREAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DI CONNESSIONE FRA L'AUTOSTAZIONE, LA STAZIONE FERROVIARIA E VIA DE GASPERI CON IL PALAZZO CONGRESSI E LA CICLOVIA DI VALLE CAMONICA, IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS)".

L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo". L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente l'affidamento all'operatore economico dei lavori che saranno successivamente assegnati con appositi Contratti applicativi.

La stipula del presente Accordo Quadro non é fonte di alcuna obbligazione per le amministrazioni aggiudicatrici nei confronti dell'aggiudicatario.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici inerenti i lotti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell'Accordo Quadro, a semplice richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti applicativi che gli Enti, sempre in attuazione del presente Accordo Quadro, decideranno di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e del d.P.R. 207/2010.

2. L'ammontare dell'Accordo Quadro oggetto del contratto è di € 1.059.634,54, più IVA 10%. L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati:

- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 .
- il capitolato speciale dell'Accordo Quadro;
- l'offerta economica (Costituiscono i prezzi unitari di aggiudicazione gli elenchi prezzi unitari dei progetti esecutivi dedotti in sede di gara diminuiti del ribasso unico percentuale offerto dall'operatore economico aggiudicatario);
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la Legge 120 del 11.09.2020 e s.m.i.;
- i progetti esecutivi dei lotti uno e due;

Art. 2

Valore del contratto normativo/Accordo Quadro

Il valore stimato dell'Accordo Quadro è di euro 1.059.634,54, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

L'Operatore economico se ne assume ogni rischio.

Il valore economico, indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali richiesti e a tale valore collegati, e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

Il ribasso presentato in sede di gara dall'operatore economico primo in graduatoria si applica a tutti gli eventuali contratti applicativi.

Art. 3 Modalità di affidamento dei contratti applicativi

L'affidamento dei singoli Contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro, contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori.

Art. 4 Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi

L'esecuzione dei lavori e servizi di cui ai singoli Contratti applicativi avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente indicato negli atti di gara e nell'offerta dell'operatore economico.

Art. 5 Durata dell'Accordo Quadro

La durata dell'Accordo Quadro è fissato in 24 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Ove il valore complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, stimato in Euro 1.059.634,54, prima della scadenza dei 24 mesi, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo. L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.

Art. 6 Pagamento del corrispettivo dell'appalto

L'operatore economico avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica, solo a seguito dell'esecuzione di uno o più contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo previsto dal singolo contratto

applicativo. Le amministrazioni aggiudicatrici effettueranno i pagamenti al netto del ribasso offerto in sede di gara, con le modalità stabilite dai capitolati speciale dei singoli contratti applicativi.

Il corrispettivo pari al 20% sul valore del contratto applicativo, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, a titolo di anticipazione, sarà pagato entro 15 gg. dall'effettivo inizio dei lavori dello specifico contratto applicativo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[articolo 105](#), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. **In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.**

Ulteriori dettagli e termini sono contenuti nel capitolato speciale d'appalto.

Prima del pagamento della somma dovuta, l'appaltatore dovrà dimostrare di essere in regola con i versamenti contributivi attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Art. 7 Modalità di effettuazione dei lavori

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi a semplice richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell'Accordo Quadro saranno forniti dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritte i contratti applicativi.

In merito alle modalità di esecuzione dei singoli contratti attuativi, si rimanda al capitolato speciale del singolo intervento, e a tutti gli atti di gara.

Art. 8 Variazioni

Nel rispetto anche del criterio di cui all'art.106, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 15%, ai sensi dell'art.106, comma 2 lett. b).

Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell'offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del codice.

In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell'incremento dell'impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all'impegno richiesto in sede di gara.

Art. 9 Sede Operativa Locale

L'Appaltatore, entro e non oltre la data di stipulazione del primo contratto applicativo, si impegna a costituire una sede operativa locale (da mantenere per tutta la durata del contratto attuativo stesso), ubicata entro un raggio di 50 km dal Comune di Darfo Boario Terme.

La Sede Operativa dovrà essere dotata di idoneo magazzino per il ricovero dei mezzi d'opera e dei materiali e dei supporti hardware e software necessari per lo svolgimento dei Lavori, nonché per il costante monitoraggio dell'infrastruttura ferroviaria, delle costruzioni limitrofe e la verifica del regolare funzionamento del sistema di aggettamento dell'acqua a fondo scavo, al fine di implementare l'alta sorveglianza di cui si è fatto cenno nei documenti di gara e attuare protocolli ed azioni che saranno definiti in accordo con il Concessionario FERROVIE NORD S.p.a.. Le modalità operative e prescrizioni relative all'esercizio ferroviario ed ai lavori saranno oggetto di programmazione e coordinamento con il personale di FERROVIE NORD S.p.a. (cfr. nota prot. 484 del 21-01-2020 prodotta in allegato al bando di gara) e assumeranno tale dotazione logistica come supporto necessario e preordinato alla programmazione e conduzione dei lavori in sicurezza.

L'ente aggiudicatore del primo contratto applicativo accerterà a nome di tutte le amministrazioni aggiudicatrici, ai fini della convocazione alla sottoscrizione del contratto, tramite sopralluogo, che l'Appaltatore sia in

possesso della suddetta Sede Operativa Locale, sede che costituirà il punto di riferimento tra le amministrazioni aggiudicatrici e l'Impresa stessa, come dichiarato in sede di partecipazione alla gara

Le parti danno atto che la mancata costituzione della Sede Operativa Locale, già oggetto di impegno unilaterale prodotto ai fini della partecipazione alla gara, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e determinerà l'automatica risoluzione del presente contratto.

Art. 10 Garanzia definitiva

L'esecutore presterà prima della sottoscrizione di ogni contratto applicativo, apposita cauzione definitiva termini dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 Subappalto, divieto di cessione

L'Accordo Quadro e i contratti di Appalto specifici non possono essere ceduti, a pena di nullità.

Previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice e nel rispetto dell'art. 105 del Codice, le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di gara, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla lex specialis in ossequio al principio tempus regit actum.

Art. 12 Obblighi di tracciabilità

L'operatore economico in dipendenza degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assumerà senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante.

Art. 13 Controversie

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto e ai singoli contratti applicativi, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e l'operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Brescia.

Art. 14 Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio (anche digitale) ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'aggiudicazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti di Appalto specifici.

L'Appaltatore deve, altresì, comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate dall'Appaltatore deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

Art. 15 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto e dei singoli contratti applicativi, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore compreso le spese notarili o equipollenti per la stipulazione.

1. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso l'amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo nonché al fine dell'instaurazione dei singoli contratti applicativi e alla loro relativa gestione.

Il presente contratto sottoscritto dalle parti per accettazione, nel seguente modo:

- firma digitale del Responsabile Sig. Gianluca Guizzardi , per l'Amministrazione aggiudicatrice Consorzio BIM di Valle Camonica, come identificato in premessa;
- firma digitale del Responsabile Sig. Grazioso Pedersoli, per l'Amministrazione aggiudicatrice Comune di Darfo Boario Terme, come identificato in premessa;
- firma digitale, del Sig Nicolò Celli, legale rappresentante dell'**Appaltatore**, come identificato in premessa;

**PER L'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE CONSORZIO
BIM DI VALLE CAMONICA**

PER L'APPALTATORE

**PER L'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE COMUNE
DI DARFO BOARIO TERME**